



Provincia di Biella

Area: Amministrativa e welfare

Servizio: Personale, organizzazione e pari opportunità

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI

DISCIPLINARI (U.P.D.A.)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

Tra

La Provincia di Biella con sede a Biella in via Q. Sella n. 12 – CF..... legalmente rappresentata dal Presidente _____ nato a _____ il -/-/-----,

C.F. _____

E

L'Ente di _____ con sede a _____ in via _____, n. _____ - C.F. _____ rappresentato dal _____ pro-tempore _____ nato a _____ il ____/____/____,

C.F. _____

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Obiettivo, fonti, soggetti e natura giuridica del potere disciplinare

1. L'obiettivo della Convenzione è la gestione associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.A.) tra la Provincia di Biella, nella sua qualità di Ente di area vasta che svolge - tra gli altri - il compito di "assistenza tecnico amministrativa del territorio" e l'Ente aderente.

2. Per la concreta attuazione della convenzione la Provincia di Biella è individuata come Ente capofila.

L'Ente Convenzionato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, conferisce delega a svolgere le funzioni relative ai procedimenti disciplinari in forma associata. Conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all'operatività dell'ufficio associato sono adottati dalla Provincia secondo la disciplina stabilita dalla legge e dal CCNL.

3. Per le finalità previste dall'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 l'Ente Convenzionato pubblica sul sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena accessibilità e visibilità delle informazioni a tutti i soggetti interessati, sia il codice disciplinare, recante la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, sia il codice di comportamento, generale e specifico, dei dipendenti pubblici adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

4. L'Ente Convenzionato informa, inoltre, i propri dipendenti dell'adesione alla presente convenzione dandone massima divulgazione interna.

Art. 2 - Compiti dell'Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari svolti in forma associata.

1. L'U.P.D.A. opera presso la sede della Provincia di Biella che mette a disposizione, per l'espletamento della presente Convenzione:



- a) i locali;
- b) le attrezzature;
- c) le risorse umane, strumentali e finanziarie;
- d) oltre all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it apposito indirizzo di posta elettronica UPDA@provincia.biella.it.

2. Resta in capo all'Ente convenzionato la competenza ad irrogare la sanzione del rimprovero verbale che, ai sensi dell'art.55-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, è soggetta alla disciplina della contrattazione collettiva, la quale ne prevede l'applicazione senza particolari formalità (cfr. paragrafo 3, lettera a, della circolare del DFP n.14/2010 del 23.12.2010).

3. L'UPDA fornirà comunque adeguata consulenza tecnica per i procedimenti disciplinari di cui all'art.55-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 gestiti internamente dall'Ente convenzionato.

4. Le comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica, di cui all'art 55 *bis* comma 4 del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate direttamente dall'Ente Convenzionato;

5. Al fine di garantire l'attivazione e la gestione del servizio richiesto, l'Ente convenzionato si impegna a trasmettere tempestivamente, e comunque nel termine di cui al comma 4 dell'art 55 bis del D.Lgs. 165/2001, tutta la documentazione necessaria e ogni utile informazione all'UPDA.

In particolare, al fine di poter considerare comportamenti recidivanti, nel momento in cui viene attivato l'UPDA, l'Ente convenzionato trasmetterà le sanzioni in precedenza irrogate ivi compresi eventuali rimproveri verbali pertinenti.

7. Le due amministrazioni adottano ogni misura utile a facilitare la corretta ed immediata comunicazione dei dati e la collaborazione tra gli uffici interessati, al fine soprattutto del rispetto dei termini perentori prescritti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia di procedimenti disciplinari.

8. Il Segretario dell'Ente convenzionato è un componente dell'Ufficio per la gestione associata dei procedimenti disciplinari.

Art. 3 - Costi a carico dell'Ente Convenzionato

1. Per l'espletamento delle funzioni dell'UPDA, l'Ente convenzionato rimborsa all'Ente capofila la spesa sostenuta in termini di impegno orario del personale coinvolto da quantificarsi di volta in volta in relazione alla complessità del procedimento gestito.

2. Ogni ulteriore costo necessario all'espletamento del procedimento disciplinare (a mero titolo di esempio: nomina di consulenti, periti, legali...) verrà, preventivamente comunicato e autorizzato dall'Ente Convenzionato, il quale ne sosterrà direttamente ed esclusivamente la spesa.

Art. 4 - Esito del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione, da parte dell'UPDA, della relativa sanzione.

2. L'Ente convenzionato dà immediata esecuzione al provvedimento adottato dall'UPDA senza adottare atti ulteriori, fatti salvi i provvedimenti meramente applicativi che, ove necessari, sono tempestivamente assunti.



3. L'applicazione della sanzione è formalmente comunicata all'UPDA.

4. La competenza dell'UPDA si esaurisce con l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. **Eventuali contenziosi restano di competenza dell'Ente convenzionato.**

Art. 5 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino al _____, salvo eventuale rinnovo, previa adozione di nuovo atto deliberativo consiliare provinciale.

Art. 6 - Recesso

1. La facoltà di recesso è comunicata a mezzo pec e ha effetto immediato anche nei confronti dei procedimenti disciplinari eventualmente in corso. Gli atti saranno tempestivamente rimessi all'Ente recedente il quale subentra autonomamente nel procedimento in corso.

2. L'ente recedente è in ogni caso tenuto al rimborso delle spese sino ad allora sostenute dall'UPDA.

Art. 7 - Tutela dei dati

1. L'attività del Servizio U.P.D.A. comporta il trattamento di dati personali cc.dd. comuni, particolari e giudiziari.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e di cui al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i..

3. Nell'ambito del trattamento dei dati personali, oggetto della presente Convenzione, il Titolare del Trattamento dei dati personali è l'Ente convenzionato. La Provincia di Biella è nominata con la stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R., Responsabile del trattamento, come da nomina di seguito riportata.

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

Tra le Parti:

- L'Ente convenzionato in qualità di **Titolare del trattamento dei dati personali** (di seguito "Titolare") ex art. 4, paragrafo 1, n. 7) GDPR;
- La **Provincia di Biella**, P.Iva/C.F.01989770027, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di **Responsabile del trattamento dei dati** (di seguito "Responsabile") ex art. 4, paragrafo 1, n. 8) GDPR;

Premesso che:

- L'art. 4, paragrafo 1, n. 8) GDPR individua, quale **Responsabile del Trattamento**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- L'art. 28 GDPR attribuisce al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad un **Responsabile del trattamento** dei dati che possieda esperienza, capacità, affidabilità e



garanzie sufficienti a mettere in atto idonee misure tecniche ed organizzative volte a consentire un legittimo e sicuro trattamento dei dati per conto del Titolare;

- L'Ente ha aderito alla presente convenzione dalla quale è derivato il trattamento, per conto del Titolare, dei dati personali e particolari (art. 9 GDPR) o giudiziari (art. 10 GDPR) dei dipendenti dell'Ente nelle seguenti modalità:

Sommatoria esposizione del servizio svolto dal responsabile del trattamento	Durata del rapporto di collaborazione/servizio	Finalità dell'attività di trattamento dei dati personali svolta dal Responsabile del trattamento
Ufficio Procedimenti Disciplinari Associato ai sensi dell'art 55 bis D.Lgs. 165/2001	Convenzione di 3 anni	Come da registro trattamenti

Tutto ciò premesso le Parti convengono che:

- 1: Le premesse sono parte integrante del presente contratto;
- 2: Il Responsabile del trattamento deve procedere al trattamento secondo le seguenti **istruzioni**.
 - a) Svolgere le attività oggetto del presente accordo in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché in conformità ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali ed, in generale, alla normativa, europea o statale.
 - b) Attenersi al **divieto di comunicazione non espressamente autorizzata e di diffusione** a qualsiasi titolo dei dati personali, nonché al divieto di utilizzo autonomo per finalità diverse rispetto a quelle specificate in questo accordo.
 - c) Garantire che, **all'interno della sua organizzazione e sotto la sua autorità, i dati personali siano trattati soltanto da persone da lui appositamente incaricate** e individuate come autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR, le quali si siano impegnate a trattare e custodire in modo sicuro e riservato i dati loro affidati. Le persone autorizzate al trattamento devono, inoltre, essere istruite, anche per iscritto, e formate con aggiornamento periodico su quanto richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati e, in particolare, sui rischi che incombono sui dati e sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi.
 - d) **Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR** e, qualora richiesta dal Titolare, **fornire prova dell'adozione delle stesse**, anche fornendo relazioni sui livelli di sicurezza dei sistemi e dei dati nonché sul modello organizzativo adottato e su certificazioni di sicurezza eventualmente acquisite;



- e) Rispettare le condizioni di cui all'art. 28, paragrafi 2 e 4, GDPR per ricorrere ad un **altro responsabile del trattamento**; in particolare, il Responsabile, qualora ricorra o voglia ricorrere ad altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, deve darne comunicazione scritta a quest'ultimo, che potrà autorizzare od opporsi a tale nomina; qualora il Titolare conceda la sua autorizzazione, l'altro responsabile dovrà sottostare agli stessi obblighi presenti in questa scrittura. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
- f) Assistere il Titolare nel garantire il **rispetto degli obblighi previsti dagli artt. da 32 a 36 GDPR**. In particolare, il Responsabile assiste il Titolare del trattamento: nella predisposizione delle misure di sicurezza da adottare a protezione dei dati; nello svolgere, ove necessario, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e una consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali); nel dare notizia e documentare al Titolare circa le eventuali violazioni subite senza ingiustificato ritardo dalla scoperta delle stesse e, ove possibile, entro 24 ore. Infine, il Responsabile deve avvisare senza ritardo il Titolare qualora dovesse venire a conoscenza di una richiesta di esercizi dei diritti da parte degli interessati dei quali tratta i dati personali per conto del Titolare.
- g) **In caso di violazione dei dati, il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento informazioni sufficienti per consentire al Titolare del Trattamento di adempiere a quanto previsto da normativa**. Tale comunicazione deve contenere: descrizione della natura della violazione dei dati personali, delle categorie e il numero dei soggetti interessati; il nome e le informazioni di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altri contatti rilevanti dai quali possono essere ottenute ulteriori informazioni; descrizione del rischio stimato e delle probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali; descrizione delle misure adottate o proposte per gestire la Violazione dei Dati Personali. Il tutto è da inviare all'indirizzo PEC dell'Ente convenzionato.
- h) **Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi** previsti dal GDPR e prestare la collaborazione necessaria per le attività di revisione o di ispezione da parte del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato, e/o ancora, ai sensi dell'art. 31 GDPR, cooperare, su richiesta, con l'autorità di controllo. In particolare, Il Responsabile ha l'obbligo di permettere al Titolare del trattamento di porre in essere controlli periodici finalizzati ad accertare l'adeguatezza delle misure di sicurezza, l'osservanza delle istruzioni impartite e in generale il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che il Titolare avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o *best practice*, i cui esiti saranno riportati in specifici report, che potranno essere resi disponibili al Responsabile/Subresponsabili per consentirgli di verificare le eventuali azioni correttive da implementare in funzione al presente contratto. Il Titolare dovrà previamente inviare richiesta scritta di Audit all'indirizzo del Responsabile. Successivamente alla richiesta di



audit o ispezione, il Responsabile e il Titolare concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Titolare e coloro che effettuano le verifiche. Il Responsabile potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Titolare di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Responsabile, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Responsabile o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Titolare sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. Restano a carico esclusivo del Titolare i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi.

- i) Assistere il Titolare al **soddisfacimento dei diritti degli interessati cui agli artt. 15 e ss. del GDPR**, in relazione a quelle attività di trattamento specificatamente svolte dal Responsabile, predisponendo misure tecniche ed organizzative idonee a consentire al Titolare di rispondere nei termini di legge (disciplinati dall'art. 12 GDPR) al soggetto interessato che abbia esercitato un diritto. Tale obbligo vale sia nel caso il soggetto interessato si sia rivolto al Titolare, per attività delegate al Responsabile, sia nel caso in cui l'interessato si sia rivolto al Responsabile per attività svolte da quest'ultimo per conto del Titolare.
- j) Su scelta del Titolare del trattamento, **restituirgli o cancellare** i dati personali **dopo che è terminata la prestazione di servizi** relativi al trattamento svolto per conto del Titolare, eliminando in ogni caso le copie esistenti, salvo diverso obbligo di legge.
- k) **Comunicare** al Titolare **qualsiasi variazione** si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.
- l) Redigere il **registro delle attività di trattamento**, in conformità a quanto richiesto dall'art 30 GDPR, paragrafo 2 GDPR.
- m) Non trasferire tutti o alcuni dati personali trattati per conto del Titolare verso un **Paese terzo all'UE o un'organizzazione internazionale**, senza autorizzazione del Titolare, al quale vanno fornite tutte le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.
- n) Comunicare al Titolare il nominativo del **Responsabile della Protezione dei Dati** (DPO – *Data Protection Officer*) - ove sia obbligatorio o si ritenga opportuno dover nominare - o il nominativo di un referente interno per questioni attinenti alla privacy.

3. Sotto il profilo della **responsabilità** si rimanda al Capo VIII del Regolamento (UE) 2016/679.

4. **Nessun corrispettivo** è dovuto da parte del Titolare in favore di Provincia di Biella per l'espletamento della funzione di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;

5. Per tutto quanto non espressamente specificato in questo accordo, il Responsabile si atterrà a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e a successive disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al D.P.R. 131/86.



È esente dall'imposta di bollo dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Norma finale. Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni in materia disciplinare previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali del personale e della dirigenza del comparto Funzioni Locali all'epoca vigenti e per le parti non in contrasto con le disposizioni legislative in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari.